COMUNE DI SANT'ARPINO

provincia di Caserta

STRUMENTO DI INTERVENTO
PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(Legge Regionale della Campania 7 Gennaio 2000, n.1)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ASSESSORE ALL'URBANISTICA	ASSESSORE AL COMMERCIO	IL SINDACO
Dott. Elpidio Iorio	Sig. Gianluca Fioratti	Sig. Eugenio Di Santo

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Giuseppe SORECA

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO
NORME DI ATTUAZIONE
TITOLO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SIAD

Art. 1 - Oggetto dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo

Il presente strumento d'intervento per l'apparato distributivo disciplina le attività commerciali nel Comune di Sant'Arpino, in attuazione della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e della Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, in materia di distribuzione commerciale si fa riferimento alle disposizioni della Legge Regionale della Campania 7 gennaio 2000 n.1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, della Legge 248/2006, nonché delle norme igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.

Art. 2 - Elaborati dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo

Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo è costituito dai seguenti elaborati:

a) Norme di attuazione
b) Relazione illustrativa
c) Regolamento del procedimento amministrativo
d) Planimetria in scala 1:5000 che mostra la localizzazione degli insediamenti commerciali previsti;
e) Planimetria in scala 1:1000 che mostra l'estensione del centro storico.

Art. 3 - Entrata in vigore e durata di validità

1. Lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo entra in vigore il giorno successivo all'apposizione del visto di conformità regionale ai sensi e per gli effetti della Legge 8 giugno 1990 n.142, dell'articolo 17 comma 33 e seguenti della Legge 15 maggio 1997 n.127 e della Legge Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Strumento d'intervento per l'apparato distributivo sono abrogati il previgente Strumento d'intervento per l'apparato distributivo del Comune di Sant'Arpino, le norme ed i regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo

114/1998, della Legge Regionale 1/2000, della Legge 248/2006 e del presente Strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

Sono fatti salvi le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti al previgente Strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

3. Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo ha validità per cinque anni ed alla sua scadenza è automaticamente prorogato fino all'approvazione di un nuovo provvedimento comunale.

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO
NORME DI ATTUAZIONE
TITOLO II
COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art. 4 - Classificazione degli esercizi commerciali

Ai sensi del Decreto Legislativo 114/1998 e della Legge Regionale della Campania n.1/2000, al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, gli esercizi commerciali sono classificati, trattandosi di un Comune appartenente alla classe 3, come segue:

a) EV - Esercizi di vicinato, aventi superficie netta di vendita fino a mq 250;
b) EVS - Esercizio di vicinato speciale, per il commercio di merci non alimentari ingombranti, di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata;
c) M1A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti, aventi superficie netta di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq;
d) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extra alimentari, aventi superficie netta di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq;
e) M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq;
f) M2E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq nei Comuni;
g) G1A/M- Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
h) G1E - Strutture di vendita fino a 15.000 mq, per la vendita di soli prodotti non alimentari;
i) G2CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq di vendita;
j) G2CI - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq;

k) G2CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq, fino ad un massimo di 25.000 mq;

l) GACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 114/98. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente strumento ed ai sensi del Decreto Legislativo 114/98 e della Legge Regionale della Campania 1/2000, si intendono:

a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

c) per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, ove si effettuano le effettive operazioni di contrattazione, ordinazione, fatturazione, ed in cui i prodotti esposti sono quelli realmente ceduti all'acquirente, compresa l'area occupata da banchi, scaffalature e simili, escluse le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, esposizione delle merci, spazi tecnici e le zone interdette alla clientela;

d) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali (almeno sei) sono inseriti in una struttura a destinazione specifica, usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Dette strutture sono poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

2. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore, e possono essere scaglionate nel tempo.

3. Non sono considerati centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

4. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori dal centro commerciale non è mai consentito.

5. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

6. Più esercizi commerciali che insistono in un immobile privo di destinazione specifica, oppure che insistono in uno stesso immobile ed utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio, ancorché caratterizzati da un comune progetto e da servizi comuni, conservano la loro individualità e non formano una struttura funzionale unitaria.

7. Per gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, per le quali non è possibile la consegna immediata, il Comune di Sant'Arpino, ai sensi della L.R. Campania 7/1/2000 n.1, art. 2, comma 4, rilascia apposita autorizzazione in cui è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti ivi precisati ed è indicata sia la superficie di vendita, limitata, per convenzione, alla superficie massima degli esercizi di vicinato, sia la superficie destinata a magazzini, depositi ed area espositiva.

8. Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso e al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs.n.114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori o vernici, carte da parati;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

Art. 6 - Area funzionale sovracomunale omogenea

Ai sensi dell'Art.1, Legge Regione Campania 7/1/2000 n.1, il Comune di Sant'Arpino ricade nell'Area funzionale sovracomunale omogenea "Area 1 - Area Metropolitana di Napoli ", ed è classificato come "Comune di Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti".

Art. 7 - Localizzazione degli esercizi commerciali

Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale, nel territorio del Comune di Sant'Arpino è consentita la localizzazione delle strutture commerciali secondo la seguente Tabella di ammissibilità delle attività commerciali:

TABELLA DI AMMISSIBILITA' DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Z.T.O.	EV	M1E	M1AM	M2E	M2AM	G1E	G1AM	G2CQ	G2CI	G2CS	GACP
A1	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
A2	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
A3	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
A4	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
B	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
C2a	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
C2b	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
C3a	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
C3b	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
D1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
D2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
E1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
E2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
E3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
F1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
F2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
F3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
F4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

NB: Per le zone omogenee non campite negli elaborati grafici allegati (Tav A1), gli interventi di cui alla presente tabella non sono ammissibili.

Legenda:

EV = Esercizio di vicinato (con superficie di vendita sino a 250 mq);

M1E-M1AM = Media struttura inferiore (con superficie di vendita tra 251 e 1.500 mq);

M2E-M2AM = Media struttura superiore (con superficie di vendita tra 1.501 e 2.500 mq);

G1 E = strutture di vendita fino a 15.000 mq per la vendita di soli prodotti non alimentari;

G1 AM = Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari

G2CQ = Centro commerciale di quartiere o interquartiere

G2CI = Centri commerciali inferiori

GACP = Centro commerciale costituito da Aggregazioni Commerciali Polifunzionali

Art. 8 - Norme particolari sull'insediamento delle strutture commerciali

1. Ai fini della realizzazione degli immobili commerciali, le attività edilizie di attuazione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale si effettuano per il tramite dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - già definiti PPE (Piano Particolareggiato Esecutivo, L.C. (Lottizzazione Convenzionata) – ovvero con Permesso di Costruire.

2. Negli edifici ricadenti nelle zone omogenee E, legittimamente esistenti con destinazione d'uso commerciale, è possibile insediare esercizi di vicinato.

3. **[**Le grandi strutture di vendita ammissibili nel territorio di Sant'Arpino sono rappresentate esclusivamente dalle tipologie G2CQ (Centro commerciale di quartiere o di interquartiere) e GACP (Centro commerciale costituito da Aggregazioni Commerciali Polifunzionali).] **comma abrogato**

Art. 9 - Localizzazione degli esercizi di vicinato

1. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati nelle seguenti zone territoriali omogenee: A1, A2, A3, A4, B, C1, C2a, C2b,C3a, D1, D2, F2, F3.

Art. 10 - Procedure amministrative per gli esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato, sono soggetti a previa comunicazione, effettuata utilizzando l'apposita modulistica approvata, ai sensi del D.Lgs. 114/1998, art. 10, comma 5, dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie Locali, rivolta al Responsabile del Settore Commercio del Comune di Sant'Arpino, e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

Art. 11 - Localizzazione delle medie strutture di vendita

1. Le medie strutture inferiori (M1) possono essere insediate nelle seguenti zone territoriali omogenee: B, C1, C2a, C2b, C3a, D1, D2, F2 e F3 a condizione che l'intervento sia compatibile con la strumentazione urbanistica vigente.

2. Nelle zone territoriali omogenee A1, A2, A3, A4, C3b, E1, E2 ed E3 non sono autorizzate l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale delle medie strutture inferiori, così come, in dette zone, non è autorizzata l'ampliamento di un esercizio di vendita esistente, di altra tipologia dimensionale, che lo trasformi in una struttura M1.

3. Le medie strutture superiori (M2) possono essere insediate nelle seguenti zone territoriali omogenee: C1, C2a, C2b,C3a, D1, D2, F2 e F3 conformemente alla strumentazione urbanistica vigente.

4. Nelle zone territoriali omogenee A1, A2, A3, A4, B, C3b, E1, E2, ed E3 non sono autorizzabili l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale delle medie strutture superiori, così come, in dette zone, non è autorizzabile l'ampliamento di un esercizio di vendita esistente, di altra tipologia dimensionale, che lo trasformi in una struttura M2.

5. Durante il periodo di validità del presente strumento, può essere autorizzata l'apertura di due nuove medie strutture inferiori per la vendita di prodotti alimentari e misti (M1A/M), quattro nuove medie strutture inferiori per la vendita di prodotti non alimentari (M1E), due nuove medie strutture superiori per la vendita di prodotti alimentari e misti (M2A/M), due nuove medie strutture superiori per la vendita di prodotti non alimentari (M2E).

Art. 12 - Procedure amministrative per le medie strutture di vendita inferiori

1. Le istanze per l'apertura di medie strutture inferiori (M1), o per il trasferimento di sede, o per l'ampliamento della superficie di vendita sono autorizzate a condizione che l'esercizio commerciale in oggetto rispetti i seguenti requisiti:

a) sia realizzato esclusivamente su aree ricadenti in zone urbanistiche compatibili con l'insediamento delle medie strutture inferiori, così come stabilito nella localizzazione delle strutture di vendita di cui alla Tabella dell'Art. 7 che precede;
b) sia attivato in locali aventi conforme destinazione d'uso;
c) disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela, a uso pubblico e a movimentazione delle merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni determinate nel presente strumento.

2. Nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie, per quanto attiene le medie strutture inferiori, sono sempre dovute le autorizzazioni:

a) all'ampliamento dimensionale degli esercizi commerciali di tipologia M1 fino al 30% della superficie di vendita preesistente, per una sola volta nel periodo di validità del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 1/2000 art. 8, comma 2, lettera e);
b) all'apertura o all'ampliamento a seguito di accorpamento o concentrazione di servizi commerciali autorizzati ex art. 24 della Legge n. 426/71, per generi di largo e generale consumo, ai sensi della L.R. n. 1/2000 art. 15, comma 6;
c) all'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art.5, co. 1, del Decreto Legislativo n. 114/98, a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

Art. 13 - Procedure amministrative per le medie strutture di vendita superiori

1. Le istanze per l'apertura di medie strutture superiori (M2), o per il trasferimento di sede, o per l'ampliamento della superficie di vendita sono autorizzate a condizione che l'esercizio commerciale in oggetto rispetti i seguenti requisiti:

a) sia realizzato esclusivamente su aree ricadenti in zone urbanistiche compatibili con l'insediamento delle medie strutture inferiori, così come stabilito nella localizzazione delle strutture di vendita di cui alla Tabella dell'Art. 7 che precede;
b) sia attivato in locali aventi conforme destinazione d'uso;
c) disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela, a uso pubblico e a movimentazione delle merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni determinate nel presente strumento.

2. Nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie, per quanto attiene le medie strutture superiori, sono sempre dovute le autorizzazioni:

a) all'ampliamento fino al 20% della superficie di vendita preesistente degli esercizi commerciali di tipologia M2, per una sola volta nel periodo di validità del presente strumento, ai sensi della L.R. n. 1/2000 art. 8, comma 2, lettera e), purché non vengano superati i limiti massimi di dimensione delle medie strutture superiori;
b) all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura superiore, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. Campania 7/1/2000 n.1, a condizione che l'esercizio commerciale in oggetto rispetti i seguenti requisiti:

- l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71;
- l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi del tipo di struttura M2;
- sia realizzato esclusivamente su aree ricadenti in zone urbanistiche compatibili con l'insediamento delle medie strutture superiori, così come stabilito nella localizzazione delle strutture di vendita di cui alla Tabella dell'Art. 7 che precede;
- sia attivato in locali aventi conforme destinazione d'uso;
- disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela, a uso pubblico e a movimentazione delle merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni determinate nel presente strumento;

c) all'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dal

D.Lgs. n. 114/98, art. 5 comma 1, a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva e siano rispettati i parametri dei parcheggio previsti nel presente strumento.

Art. 14 - Localizzazione delle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate nelle seguenti zone territoriali omogenee: C1, C2a, C2b,C3a, D1, D2, F2 e F3 conformemente alla strumentazione urbanistica vigente;

2. Nelle zone territoriali omogenee A1, A2, A3, B, C3b, E1, E2, ed E3 non sono autorizzabili l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale delle grandi strutture di vendita, così come, in dette zone, non è autorizzabile l'ampliamento di un esercizio di vendita esistente, di altra tipologia dimensionale, che lo trasformi in una grande struttura di vendita.

Art. 15 - Procedure amministrative per le grandi strutture di vendita

1. Una grande struttura di vendita è autorizzabile qualora:

a) sia realizzata esclusivamente su aree ricadenti in zone urbanistiche compatibili con l'insediamento delle grandi strutture di vendita, così come stabilito nella localizzazione delle strutture di vendita di cui alla Tabella dell'Art. 7 che precede;
b) sia attivata in locali aventi conforme destinazione d'uso;
c) disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela, a uso pubblico e a movimentazione delle merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni determinate nel presente strumento;
d) sia realizzata lungo vie di primaria importanza oppure in aree adiacenti, purché dotate di adeguati raccordi stradali;
e) ottemperi alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e le prescrizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
f) rispetti ogni altra condizione e prescrizione a ciò stabilita nella L.R. 1/2000.

Art. 16 - Interventi di valorizzazione del centro storico

1. Ai sensi della L. R. della Campania n.1/2000, art. 16, per centro storico si intendono le zone omogenee di tipo "A", di cui al vigente Piano Regolatore Generale.

2. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia delle attività e della vivibilità del centro storico, fatto salvo il successivo ed eventuale regolamento di attuazione, con il presente strumento si stabilisce di:

a) autorizzare esclusivamente l'insediamento di esercizi di vicinato, negando l'ammissibilità di ogni altra classe dimensionale di commercio al dettaglio.

b) esonerare gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale;

c) favorire la concentrazione degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale;

d) ridurre del 50%, per la durata di cinque anni, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i locali in cui si aprano nuove attività commerciali, a condizione che detti esercizi permangano in effettivo stato di gestione per tale lasso temporale, pena la decadenza del beneficio;

e) ridurre del 50%, per la durata di cinque anni, le imposte ed i tributi comunali per i nuovi esercizi commerciali, a condizione che dette attività permangano in effettivo stato di gestione per tale lasso temporale, pena la decadenza del beneficio;esonerare gli esercizi dall'obbligo di rispettare i periodi fissati per le vendite straordinarie o di liquidazione;

f) permettere di mantenere aperti gli esercizi sino alle ore 24,00 nel periodo intercorrente tra il 15 giugno e il 15 settembre, a condizione che l'orario globale giornaliero di apertura non sia comunque superiore a tredici ore;

g) adeguare le caratteristiche morfologiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna e delle parti di arredo urbano agli standard in appresso fissati, nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti:

- le vetrine dei punti vendita devono essere contenute entro i limiti degli spazi di pertinenza e possono essere delimitate da vetri con o senza struttura metallica, da elementi d'arredo oppure essere ad accesso totalmente libero;
- le attività commerciali, artigiane e di servizio devono essere segnalate da specifica insegna;
- le insegne, i segnali, i manifesti, i volantini, le bandiere e le scritte in genere non potranno essere installati nelle parti comuni;
- le insegne e i mezzi di identificazione con i relativi componenti devono essere contenuti entro i limiti dei punti vendita, secondo la larghezza del fronte, e non devono sporgere verso le vie o le piazze, mentre le lettere che espongono il nome dell'attività possono essere anche in rilievo;
- le insegne e gli elementi di arredo urbano devono essere realizzati con materiali e con colori conformi alle qualità e agli stilemi architettonici dei luoghi;
- potranno essere usate insegne o marchi depositati, anche internazionalmente, con il loro aspetto grafico;

- sono proibite le insegne provvisorie o costituite da materiale provvisorio, ad eccezione di insegne destinate a pubblicità temporanea per articoli in saldo o in liquidazione, purché esse siano progettate in modo conforme all'estetica dei luoghi e all'immagine del negozio, le insegne mobili, le insegne sui prospetti esterni e sulle coperture;

h) ridurre del 50%, per la durata di cinque anni, l'imposta sulle insegne degli esercizi commerciali in cui le insegne medesime siano state realizzate o modificate secondo quanto stabilito al punto precedente, a condizione che dette attività permangano in effettivo stato di gestione per tale lasso temporale, pena la decadenza del beneficio;

i) concedere di diritto:

- il cambiamento di destinazione d'uso di immobili esistenti al fine di rendere possibile l'apertura o l'ampliamento di esercizi commerciali;
- l'ampliamento della cubatura esistente fino al 10% di essa, al solo fine di migliorare gli accessi e di ottemperare alle norme di sicurezza;
- il recupero dei locali situati sotto il piano stradale, al fine di aprire o ampliare attività commerciali (esercizi di vicinato);
- l'utilizzazione a scopo commerciale delle stanze al piano terra adibite a residenza;
- la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio, purché dette altezze siano, comunque, pari ad almeno 2,70 metri;

j) creare un'isola pedonale nelle giornate domenicali e festive, con cadenza quindicinale e/o mensile, per l'effettuazione di mostre di antiquariato, libri, stampe, ecc.

Art. 17 - Spazi destinati a parcheggio

1. L'adeguamento ai parametri di parcheggio, secondo quanto previsto dal presente strumento d'intervento per l'apparato distributivo, è condizione essenziale per il rilascio di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento di sede, per l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale o per la variazione del settore merceologico, allorquando il nuovo settore richieda una maggiore quantità di parcheggio, ai sensi della Legge Regionale Campania n.1/2000, articolo 6, allegato E.

2. Per quanto riguarda gli ampliamenti della superficie di vendita, il parametro di cui sopra si applica per l'intero esercizio, e il computo va effettuato, pertanto, sulla base della superficie globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

3. L'adeguamento al parametro dello standard di parcheggio non è obbligatorio per:

a) gli esercizi di vicinato;

b) le nuove aperture, i trasferimenti di sede o gli ampliamenti dimensionali, i quali avvengano mediante operazioni di concentrazione o di accorpamento, di cui all'art.15, commi 6 e 7, della L.R.n.1/2000, che non superino le dimensioni massime delle medie strutture inferiori;

c) gli ampliamenti della superficie di vendita, relativi alle sole medie strutture di vendita, di cui alla L.R.n.1/2000, art.8, comma 2, lettera e);

d) la variazione del settore merceologico, allorquando il nuovo settore non richieda una maggiore quantità di parcheggio, ai sensi della L.R. n.1/2000, art. 6, allegato E.

4. Nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali di attività commerciali, sia qualora esse siano soggette sia qualora esse non siano soggette all'obbligatorio adeguamento ai parametri di parcheggio, le aree destinate alla sosta della clientela devono essere comunque realizzate secondo i criteri di seguito specificati:

a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali;

b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;

c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;

d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio;

e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da almeno due varchi a senso unico;

f) apertura delle aree destinate a parcheggio per tutta la fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale.

5. Ai sensi della L. R. n.1/2000, art. 6, Allegato E, considerato che il Comune di Sant'Arpino appartiene alla classe demografica n. 3, la superficie minima e necessaria destinata a parcheggio per la clientela è pari al prodotto della superficie di vendita per il coefficiente relativo alla tipologia dell'esercizio commerciale:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M1A/M	0,8
M1E	0,8
M2A/M	1,5
M2E	1,0
G1 E	2,0
G1 AM	2,50

G2 Cl	2,50
G2CQ	2,0
GACP	2,0

Art. 18 - Spazi destinati all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci

1. Il rispetto dei parametri degli spazi destinati all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci è condizione essenziale per il rilascio di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento di sede e per l'ampliamento della superficie di vendita.

2. Per quanto riguarda gli ampliamenti della superficie di vendita, i parametri di cui sopra si applicano per l'intero esercizio, e il computo va effettuato, pertanto, sulla base della superficie globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

3. L'adeguamento ai parametri in oggetto non è obbligatorio per:

a) gli esercizi di vicinato;

b) le nuove aperture, i trasferimenti di sede o gli ampliamenti dimensionali, i quali avvengano a seguito di concentrazioni o di accorpamenti, di cui all'art.15, commi 6 e 7, della L.R.n.1/2000, che non superino le dimensioni massime delle medie strutture inferiori;

c) gli ampliamenti della superficie di vendita, relativi alle sole medie strutture di vendita, di cui alla L.R.n.1/2000, art.8, comma 2, lettera e).

4. In funzione della differente tipologia degli esercizi commerciali, le superfici minime e necessarie destinate all'uso pubblico e alla movimentazione delle merci sono pari al prodotto della superficie di vendita per i relativi coefficienti di seguito riportati:

Tipologia dell'esercizio	Spazi per uso pubblico Coefficiente	Spazi per movimentazione merci Coefficiente
M1	0,03	0,02
M2	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO
NORME DI ATTUAZIONE
TITOLO III
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 19 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:

a) per "commercio su aree pubbliche", l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per "aree pubbliche", le strade, le piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio delle quali il Comune abbia la disponibilità;
c) per "posteggio", la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell' attività commerciale;
d) per "mercato", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi, e a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n.114/98, art. 28, lett. a);
e) per "mercato straordinario", il mercato che viene effettuato nella stessa area e con gli stessi operatori in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario;
f) per "presenze in un mercato", il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
g) per "posteggio riservato", il posteggio destinato ai produttori agricoli;
h) per "spunta", l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
i) per "spuntista", l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio,

aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;

j) per "attività stagionali", quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;

k) per "posteggio", la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, in forma singola oppure riuniti in mercato;

l) per "chiosco", un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;

m) per "negozio mobile", il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

n) per "banchi temporanei", attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell'attività commerciale;

o) per "sagra", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in giorni stabiliti, in occasione di ricorrenze, eventi e festività;

p) per "fiera", la manifestazione caratterizzata dalla promozione dell'attività produttiva e di allevamento, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, nella quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla precipua finalità di promozione, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo n.117, comma primo, della Costituzione, e come tale non rientrante nella disciplina di cui alla normativa del commercio su suolo pubblico;

q) per "fiera-mercato", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;

r) per "miglioria", la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera , allo scopo di migliorarne la propria posizione;

s) per "autorizzazione di tipo A", l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo decennale di un posteggio nonché all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal comune sede del posteggio;

t) per "autorizzazione di tipo B", l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente in forma itinerante, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

Art. 20 - Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Sant'Arpino persegue le seguenti finalità:

a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori, in modo tale da garantire la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante, siano integrati con le altre forme distributive, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano;

c) salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane;

d) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate.

Art. 21 - Norme generali

Nel territorio di Sant'Arpino, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi, dati in concessione per dieci anni;

b) in forma itinerante, su aree espressamente determinate.

Il rilascio delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche avviene nei termini e nei modi stabiliti dalla Legge Regione Campania n.1/2000.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche di prodotti del settore alimentare abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività; tale eventuale abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche:

a) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in

recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, 1° comma, del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche e integrazioni;

b) le armi (di cui è vietata anche l'esposizione);
c) gli esplosivi (di cui è vietata anche l'esposizione);
d) gli oggetti preziosi (di cui è vietata anche l'esposizione).

Art. 22 - Mercati

I mercati sono distinti in:

- mercati giornalieri generici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- mercati con periodicità non giornaliera;
- mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie.

Sul piano territoriale possono esistere, ed hanno differenti discipline:

a) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esc1usivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti.
b) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.

Nel Comune di Sant'Arpino possono essere svolti ambedue i tipi di mercato.

Art. 23 - Individuazione delle aree per il commercio su posteggi

1. In considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le seguenti aree compatibili con lo svolgimento di mercati, di fiere-mercato specializzate e di sagre:
   a) Via Della Libertà-Via Giovanni XXIII-Via Censorino,come da grafico allegato, lato sinistro e lato destro, per il commercio alimentare e non alimentare;
   b) Area Vico II Compagnone-Parcheggio Campo sportivo comunale (zona via Baraccone)-, per il commercio alimentare e non alimentare;
2. In tutte le altre aree non espressamente indicate non è consentito svolgere alcun tipo di mercato, come precedentemente definito.
3. Le suddette aree mercatali sono destinate anche alla vendita da parte dei

produttori agricoli diretti, nei posteggi ivi indicati.

Art. 24 - Disciplina urbanistica del commercio su posteggi

1. Con la conclusione dell'iter di approvazione del presente Regolamento, si effettua la sanatoria dei mercati e delle fiere-mercato non ancora regolarizzati, ancorché qui non siano espressamente identificati.
2. E' facoltà del Comune istituire nuovi mercati, trasferire e/o spostare di sede gli esistenti, effettuare ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti ed infine sopprimere mercati e/o fiere ritenuti non più idonei o indispensabili.
3. Nelle aree in cui insistono emergenze architettoniche, in relazione ai valori archeologici, storici ed ambientali e ai fini della salvaguardia delle zone predette, si stabilisce che il commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari restrizioni, che saranno emanate con specifica ordinanza.
4. I posteggi possono essere sia singoli sia riuniti in mercato, ed il commercio su posteggi può essere svolto sia nel mercato che fuori del mercato.

Art. 25 - Orari del commercio su aree pubbliche

1. Nel territorio di Sant'Arpino i mercati si svolgono con cadenza settimanale, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, indipendentemente dalla loro sede o tipologia.
2. Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale stabilite nelle norme statali e regionali, nonché nelle norme di attuazione dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo del Comune di Sant'Arpino.
3. L'accesso degli operatori può avvenire solamente nell'ora precedente all'inizio del mercato; il loro deflusso può e deve avvenire esclusivamente nell'ora successiva alla chiusura del mercato.

Art. 26 - Compiti degli Uffici Comunali

1. La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Settore Commercio. Il Responsabile del Settore Commercio si avvale del personale del Comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo e di polizia amministrativa.
2. Il Responsabile del Settore Commercio del Comune di Sant'Arpino provvederà a tenere il ruolino di mercato, a verificare le presenze degli operatori e ad assegnare giornalmente i posteggi temporanei (ruolino di spunta).

Il ruolino di mercato sarà consultabile presso gli uffici dello Settore Commercio del Comune di Sant'Arpino.

3. Il Responsabile del Settore Commercio verificherà che i produttori agricoli vendano esclusivamente merci di propria produzione.
4. Il Responsabile del Settore Commercio provvederà alla redazione e tenuta dell'archivio dei mercati e degli operatori, nonché alle rilevazioni delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto stabilito nel presente Provvedimento e nelle norme di riferimento.

Art. 27 - Autorizzazioni per il commercio su posteggi

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso (Autorizzazioni di tipo A) sono rilasciate dal Responsabile del Settore Commercio, ai sensi dell'art.28, co 3, del D.Lgs. n.114/98, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte dall'art.27 della L.R. Campania n.1/2000.
   Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno.
2. I posteggi sono dati in concessione per 10 anni, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo determinato di attività.
   L'autorizzazione può essere tacitamente rinnovata.
3. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Comune sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.
4. Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dalla entrata in vigore dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.
5. Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio comunale avente almeno la stessa superficie.

Art. 28 - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi

1. Per rilasciare le Autorizzazioni di tipo A, il Comune di Sant'Arpino deve disporre di posteggi e deve aver seguito la procedura prevista dalla L.R.n.1/2000 per la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la

periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.

2. Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
3. Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi: in data antecedente a tale pubblicazione non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione.
4. Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
   a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
   b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
   c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di settore merceologico diverso;
   d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di settore merceologico diverso;
   e) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
   f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda.
6. Il Comune entro 20 giorni dalla predetta pubblicazione, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.
7. I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul

BURC, devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche le domande di partecipazione al Bando o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente o la data di spedizione della raccomandata A.R. o la data di registrazione al Protocollo Generale.

8. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità fissati al comma 4 dell'art.41 della L.R. Campania 1/2000:
   a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
   b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del Bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

   In ulteriore subordine progressivo:
   c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
   d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
   e) numero familiari a carico;
   f) anzianità del richiedente;
   g) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.
9. In mercati di nuova istituzione, ai sensi della L.R. Campania, art.41, comma 8, le priorità per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 1/2000, vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili;

   il rimanente 50 per cento va riservato:
   a) la metà ad operatori con un numero complessivo di concessioni di posteggio possedute minore di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f), g) del comma 4 dell'art.41 della L.R. Campania;
   b) la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con priorità secondo i precedenti commi.
10. In caso di parità di requisiti tra soggetti concorrenti, i posteggi (di mercati esistenti o di nuova istituzione) saranno attribuiti secondo le seguenti priorità, per ordine decrescente:
    a) trasferimenti per miglioria;

b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
c) ordine cronologico di presentazione delle domande;
d) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente dalla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Nel caso di produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

11. Il Comune pubblicherà sul BURC gli esiti del concorso, l'elenco degli assegnatari, l'elenco delle eventuale riserve degli idonei, l'elenco dei soggetti non assegnatari, nonché i punteggi relativi acquisiti. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del Bando, saranno rilasciati sia l'autorizzazione annonaria che la concessione del posteggio. Di tale rilascio sarà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, se diverso da quello di Sant'Arpino, ai fini della gestione dello specifico archivio degli operatori.
12. Al fine del rilascio dell'autorizzazione gli operatori devono comprovare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.
13. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.

    Il Comune assegnerà il posteggio di cui alla rinuncia agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 29 - Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
b) maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
d) anzianità dell'operatore;
e) sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

Art. 30 - Subingresso

1. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solamente con la cessione dell'azienda, comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio al subentrante.
2. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, e deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante per causa di morte ha comunque il diritto di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando i termini di decadenza.

Art. 31 - Modifica del settore merceologico autorizzato

In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza. La richiesta s'intende accolta qualora non sia comunicato, entra trenta giorni, l'eventuale diniego.

Art. 32 - Scambio di posteggio

L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune.

Art. 33 - Ampliamento del posteggio

E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato, e che la superficie risultante non ecceda 100 metri quadrati.

Art. 34 - Presenze e assenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite;

qualora non sia presente entro trenta minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente.

2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato

assente a tutti gli effetti.

3. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.

4. Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.

In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

Art. 35 - Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza rassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca.

Art. 36 - Produttori agricoli

1. L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n.59/63 oppure a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 241/91 e del D.P.R. 300/92, cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione nel successivo lasso temporale di 60 giorni.

La data di presentazione della denuncia di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.

2. Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

Art. 37 - Cambiamento di residenza dell'operatore

In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, entro trenta giorni, dovrà comunicare al Responsabile del Settore Commercio la nuova residenza e tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 27 della L.R. Campania 1/2000.

Art. 38 - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche

1. L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.

2. Qualora ricorrano eccezionali e gravi motivi (quali ad es. disordini, risse, proteste violente), il Responsabile del Settore Commercio potrà ordinare la straordinaria e

temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste.

Art. 39 - Individuazione di future aree mercatali

La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:
previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

a) norme in materia di viabilità;
b) limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
c) prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
d) ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art. 40 - Istituzione di un mercato

1. L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
   Nella Deliberazione devono essere indicati:
   a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
   b) l'organico dei posteggi;
   c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti.
   La Deliberazione Consiliare sarà trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.
2. Nell'istituzione del mercato devono essere identificati adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.
3. Nell'istituire nuovi mercati, saranno privilegiate le zone che consentano la forma di mercato a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte, l'una composta di soli generi alimentari e l'altra di generi non alimentari, con i posteggi per le merceologie trainanti il flusso dei consumatori situati all'estremità meno favorito dall'accessibilità, onde far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato.
   I mercati da istituire devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire, privilegiando la seguente proporzione:
   a) posteggi del settore alimentare: 35% del totale;
   b) posteggi del settore extralimentare: 65% del totale.
4. Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da oltre 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del

Comune un'area mercatale, che può essere destinata a tale attività, se compatibile con le previsioni urbanistiche, ed in tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

5. Per l'ampliamento del numero dei posteggi e/o l'aumento di frequenza della periodicità di un mercato, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale.
6. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati con le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale. Tali provvedimenti possono essere deliberati esclusivamente sulla base di una documentata variazione della domanda dei consumatori.

Art. 41 - Mercati domenicali e festivi

1. Nei giorni domenicali e festivi, è consentito lo svolgimento di:
   a) mercati che al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs 114/98 venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
   b) fiere-mercato istituite dal Comune e caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera e) dell'art. 35 della L.R. Campania 1/2000.
2. Ai sensi dell'art. 35, lettera e), della L.R. 1/2000 si istituiscono le seguenti fiere-mercato con specializzazione merceologica:
   - in Piazza Umberto I-Palazzo ducale, con svolgimento nella prima domenica di ogni mese, specializzata in commercio di oggetti di antiquariato, antiche rie, collezionismo ed affini.

Art. 42 - Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre

1. Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs.114/98, in base ai criteri fissati nel provvedimento d'istituzione.
2. Nel provvedimento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre Organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno temporaneamente l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.

3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea, il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
4. Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.

Art. 43 - Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco, con riferimento ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

Art. 44 - Individuazione delle aree per il commercio itinerante

1. In considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le aree compatibili con lo svolgimento di commercio itinerante.

   Le aree prescelte sono le seguenti:

   ambito perimetro urbano.
2. L'individuazione di altri o diversi spazi in cui è legittima l'itineranza avviene con ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

Art. 45 - Autorizzazioni per il commercio itinerante

Le autorizzazioni per il commercio itinerante (Autorizzazioni di tipo B) sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare, ai sensi del D.Lgs.114/98, art. 28, comma 1, lett. b).

Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate ai residenti o, in caso di società, a quelle che abbiano la sede legale in Sant'Arpino, ad istanza dell'interessato.

Le autorizzazioni abilitano all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle fiere, nelle fiere-mercato e nelle sagre, nonché alla vendita al domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'istante l'eventuale provvedimento di diniego entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'istanza può essere negata solamente con un atto motivato del Comune, allorquando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs.114/98.

Nei casi di subingresso, la nuova autorizzazione è rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto in nuove autorizzazioni si sensi dell'art.28, comma 1, lettera b), del D.Lgs.114/98, a far data dalla entrata in vigore dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.

Art. 46 - **Rilascio delle Autorizzazioni di tipo B**

Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B provvede il Sindaco del Comune di residenza dell'operatore.

Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione gli operatori devono comprovare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.

Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio itinerante

Il commercio itinerante può svolgersi su aree concesse in occupazione di suolo pubblico ovvero senza necessità di concessione di aree nel caso in cui gli operatori itineranti intendano evitare la sosta o la fermata, che comunque non può essere prolungata oltre i venti minuti.

L'operatore che esercita il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgere la medesima al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore commerciale può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti richiesti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

L'operatore che esercita al di fuori delle aree dei mercati o dei posteggi, con negozio mobile collocato in via permanente è considerato itinerante ai sensi dell'art.32 della L.R. Campania 1/2000, e le relative aree per la sosta sono genericamente indicate, tenuto conto della libertà di svolgere l'attività economica, delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete, della tutela della igiene pubblica.

Gli operatori che vendono fiori nelle prossimità del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, i venditori stagionali di gelati, caldarroste e prodotti di analogo consumo, nonché coloro che operano nell'ambito di parchi di divertimento, fiere o sagre possono sostare anche oltre il tempo fissato, ma, comunque, non oltre le tredici ore quotidiane.

Art. 48 - Canoni per le aree mercatali attrezzate

1. Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, così come identificate nell'art.6 del presente Provvedimento, si stabilisce che i canoni minimi e massimi della tassa di posteggio applicabile dal Comune di Sant'Arpino, in applicazione dell'art.46 della L.R. Campania 1/2000, sono compresi tra Euro 0,39 ed Euro 3,10 al mq. per giornata.

   E' altresì dovuto il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il canone potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.
2. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.
3. Il Comune, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, può graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio.

   Inoltre il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato.

Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di consistenti flussi turistici.

4. Il Comune può istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell'aliquota minima stabilita.

Art. 49 - Canoni per le aree mercatali non attrezzate

Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) pari a Eurocent 0,12 al mq. per giornata e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 50 - Eventuali esenzioni dei tributi locali

Il Comune, nell'interesse dei consumatori e per incentivare la presenza del commercio su aree pubbliche, può disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali, sia per i mercati dotati di attrezzature, sia per le aree prove di tali strutture.

Art. 51 - Rilevazione annuale del commercio su aree pubbliche

1. Entro il 30 luglio di ogni anno, il Responsabile del Settore Commercio del Comune di Sant'Arpino provvederà ad effettuare, a mezzo dell'apposita modulistica, quanto segue, anche al fine di conferire i dati richiesti alla Giunta Regionale:
   - rilevazione delle autorizzazioni in essere, distinte per tipo, settore merceologico e ubicazione;
   - identificazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando la relativa periodicità, la planimetria;
   - rilevazione del numero dei posteggi, indicando superficie, caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, impianti ed attrezzature esistenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Responsabile del Settore Commercio del Comune di Sant'Arpino dovrà inviare al Settore Sviluppo e promozione delle Attività Commerciali le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dell'art.7 della L.R. 4 aprile 1995 n.11, per l'inserimento delle stesse nel Calendario Regionale.
3. Il Responsabile del Settore Commercio del Comune di Sant'Arpino provvederà a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risulti, per ogni autorizzazione in carico:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;

b) numero e tipologia dell'autorizzazione;

c) numero d'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;

e) settori merceologici autorizzati;

f) ogni eventuale atto riguardante l'autorizzazione o i posteggi (cambiamento di residenza, subingresso, sospensione, revoche, decadenza, variazioni, ecc.)

Art. 52 - Prescrizioni per gli operatori del commercio su aree pubbliche

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di un estintore a polvere omologato da almeno 5,0 kg, con capacità estinguente MIN 34BC-144A, mantenendolo in perfetta efficienza, secondo le modalità di legge.

La Polizia Municipale procederà alla verifica dell'avvenuta manutenzione, almeno una volta l'anno.

Ogni area di svolgimento dei mercati sarà interdetta al traffico veicolare nel giorno e durante gli orari stabiliti per il mercato.

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati devono avere una larghezza minima di metri 2,50.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura minima di almeno cm.50, che dovrà essere lasciato sempre libero da cose ed attrezzature.

Art. 53 - Prescrizioni per gli operatori del commercio su aree pubbliche

E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.

I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

Art. 54 - Sanzioni

Chiunque violi le norme, le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione comunale è punito con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs.n.114/98 e dalla L.R. Campania n.1/2000.

Art. 55 - Revoca, decadenza e sospensione delle Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti in possesso de requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
- non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
- non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

INDICE

TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SIAD

Art. 1 - Oggetto dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo

Art. 2 - Elaborati dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo

Art. 3 - Entrata in vigore e durata di validità

TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art. 4 - Classificazione degli esercizi commerciali

Art. 5 - Definizioni

Art. 6 - Area funzionale sovracomunale omogenea

Art. 7 - Localizzazione degli esercizi commerciali

Art. 8 - Norme particolari sulla localizzazione delle strutture commerciali

Art. 9 - Localizzazione degli esercizi di vicinato

Art. 10 - Procedure amministrative per gli esercizi di vicinato

Art. 11 - Localizzazione delle medie strutture di vendita

Art. 12 - Procedure amministrative per le medie strutture di vendita inferiori

Art. 13 - Procedure amministrative per le medie strutture di vendita superiori

Art. 14 - Localizzazione delle grandi strutture di vendita

Art. 15 - Procedure amministrative per le grandi strutture di vendita

Art. 16 - Interventi di valorizzazione del centro storico

Art. 17 - Spazi destinati a parcheggio

Art. 18 - Spazi destinati all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci

TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 19 - Definizioni

Art. 20 - Finalità

Art. 21 - Norme generali

Art. 22 - Mercati

Art. 23 - Individuazione delle aree per il commercio su posteggi

Art. 24 - Disciplina urbanistica del commercio su posteggi

Art. 25 - Orari del commercio su aree pubbliche

Art. 26 - Compiti degli Uffici Comunali

Art. 27 - Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Art. 28 - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Art. 29 - Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera

Art. 30 - Subingresso

Art. 31 - Modifica del settore merceologico autorizzato

Art. 32 - Scambio di posteggio
Art. 33 - Ampliamento del posteggio
Art. 34 - Presenze e assenze nei mercati
Art. 35 - Mercati straordinari
Art. 36 - Produttori agricoli
Art. 37 - Cambiamento di residenza dell'operatore
Art. 38 - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche
Art. 39 - Individuazione di future aree mercatali
Art. 40 - Istituzione di un mercato
Art. 41 - Mercati domenicali e festivi
Art. 42 - Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre
Art. 43 - Autorizzazioni stagionali
Art. 44 - Individuazione delle aree per il commercio itinerante
Art. 45 - Autorizzazioni per il commercio itinerante
Art. 46 - Rilascio delle Autorizzazioni di tipo B
Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio itinerante
Art. 48 - Canoni per le aree mercatali attrezzate
Art. 49 - Canoni per le aree mercatali non attrezzate
Art. 50 - Eventuali esenzioni dei tributi locali
Art. 51 - Rilevazione annuale del commercio su aree pubbliche
Art. 52 - Prescrizioni per gli operatori del commercio su aree pubbliche
Art. 53 - Prescrizioni per gli operatori del commercio su aree pubbliche
Art. 54 - Sanzioni
Art. 55 - Revoca, decadenza e sospensione delle Autorizzazioni